



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

OGGETTO: Tariffa professionale a seguito della Legge 248/2006 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 352/2006. Delibera del C.N.P.I..

PREMESSO

- che in data 4 luglio 2006, è entrata in vigore la disposizione, di cui all'art. 2 del D.L. n. 223/2006, che prevede quanto segue: “

<< 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;>> (omissis ...)

<< 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.>> (omissis ...).

<< 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle>> (omissis ...).

- che in sede di conversione, con L. 4 agosto 2006 n. 248, **entrata in vigore in data 12 agosto 2006** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183), la disposizione è stata così modificata:

“(…)

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

(…)” e il secondo comma è stato così modificato:

“2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti (...) le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. (...) Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”.

ATTESO

- che alla data del 4 luglio 2006, il regime dei compensi delle prestazioni resa dagli iscritti agli Albi è così articolato:
- a) fermo restando quanto stabilito al Libro V, Titolo III, Capo II artt. 2233 e ss. codice civile, la disciplina legislativa a carattere generale ha indice nella **Legge 12 marzo 1957, n. 146**, determinativa della tariffa professionale dei Periti Industriali, la quale non contiene prescrizioni obbligatorie sull'applicabilità dei minimi di tariffa. Invero, al primo comma dell'articolo 3 – rubricato



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

“*Obbligatorietà*” – è stabilito che <<L’applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi>>;

- b) il regime delle prestazioni rese dagli iscritti all’Albo nel settore dei lavori pubblici ha indice:
- negli **artt. 253 e 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163** ed, in particolare:
 - nell’art. 253, comma 17. “*Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001;*”
 - nell’art. 92, comma 2: “*Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi della attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo*”;

VISTO

- che la Legge n. 248/2006 non abroga le disposizioni che fissano le tariffe minime o fisse, ma piuttosto la loro “obbligatorietà”, laddove prevista, confermando il principio che vuole il compenso per l’opera del professionista e la sua quantificazione adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233, comma 2, c.c.), in modo tale che la congruità della prestazione professionale possa essere valutata anche con riferimento alle tariffe professionali;
- che nella gerarchia delle fonti di determinazione del compenso per le prestazioni professionali, ai sensi dell’art. 2233 c.c. ha carattere prevalente il patto che sia stipulato tra le parti, anche in deroga dei minimi di tariffa, dal momento che il limite nella determinazione negoziale va ricercato da un lato dall’importanza dell’opera ed al decoro della professione e dall’altro nelle attività di controllo e di vigilanza sul professionista da parte del Collegio professionale sotto il profilo disciplinare e deontologico;
- che la Legge n. 146/1957, recante “Tariffa professionale dei Periti Industriali” non contiene prescrizioni circa l’obbligatorietà dell’applicazione di tariffe minime o fisse.

TENUTO CONTO

- che per le opere pubbliche non è applicabile la disciplina tariffaria prevista per le prestazioni professionali di contenuto progettuale, dal momento che “è illogico parificare la remunerazione degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici e la remunerazione degli incarichi professionali nel settore privato, parificazione che l’art. 17 (comma 12 ter, L. n. 109/1994) voleva appunto evitare”, come affermato dalla Corte Costituzionale, la quale, con la recentissima Ordinanza n. 352 del 30 ottobre 2006, ha riconosciuto legittimi i corrispettivi minimi inderogabili, di cui al D. M. 4 aprile 2001, il cui riferimento è stabilito, appunto, all’art. 17, comma 12 ter, L. n. 109/1994, comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. i), Legge 1 agosto 2002, n. 166;
- che, con il “Collegato infrastrutture”, il Legislatore ha osservato i principi comunitari, definendo una fascia di compenso, compresa tra i corrispettivi determinati dal D.M. 4 aprile 2001 ed uno sconto massimo praticabile del 20 %, entro la quale i professionisti possono determinare le proprie offerte;
- che, in tal senso, la previsione normativa di cui innanzi non è intaccata dalla novella, di cui alla Legge n. 248/2006, che determina l’abrogazione delle disposizioni che prevedono “l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime”, ma non anche di quelle che pongono un limite allo sconto praticabile dai professionisti rispetto alle suddette tariffe;

RITENUTO

- che, per le ragioni e nei termini di cui innanzi:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

- a) le parti sono tenute a definire il loro compenso in modo adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c.;
- b) in caso di mancato accordo, il compenso è definito dalle tariffe emanate ai sensi della Legge 12 marzo 1957, n. 146;
- c) quanto stabilito nelle tariffe costituisce primario termine di riferimento per apprezzare l'adeguatezza del compenso, convenuto pattizamente, all'importanza dell'opera e al decoro della professione, così come richiesto dall'art. 2233, comma 1, c.c.;
- d) il mancato rispetto dei criteri posti dall'art. 2233, comma 1, c.c. per la determinazione del compenso professionale può assumere rilevanza in sede disciplinare;
- e) l'art. 2 L. n. 248/2006 non ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. 253 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006;
- f) con riferimento alle prestazioni rese nel settore dei lavori pubblici, si applicano i corrispettivi minimi inderogabili, di cui al D.M. 4 aprile 2001, non essendo applicabile la disciplina tariffaria prevista per le prestazioni professionali di contenuto progettuale (Corte Costituzionale, ord. n. 352/2006);
- g) restano inalterate le funzioni del Collegio professionale sia in sede di validazione delle parcelle, nonché di controllo e verifica sulla congruità economica tra il compenso richiesto dal professionista ed il valore dell'opera professionale realizzata sia in sede disciplinare;

CONSIDERATO

- le circolari del C.N.P.I. prot. n. 8447 del 20 settembre 2006 e prot. n. 10276 del 22 novembre 2006, che ivi si intendono integralmente richiamate;
- le proposte della Commissione Nazionale Tariffa Professionale, formulate nella riunione del 13 ottobre 2006;
- che a seguito della entrata in vigore della Legge n. 248/2006 il compenso professionale del Perito Industriale possa essere convenuto liberamente tra le parti (preferibilmente per iscritto) oppure possa essere determinato con riferimento alle tariffe professionali del Perito Industriale, di cui alla L. n. 146/1957;
- che, in mancanza di accordo, si applichi in ogni caso l'art. 2233 c.c.;
- che, per le prestazioni professionali nel settore dei lavori pubblici, si applichino le tabelle dei corrispettivi di cui al D.M. 4 aprile 2001.

Dopo ampio dibattito, a voti unanimi resi palesi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di aggiornare e ulteriormente sviluppare gli onorari precedentemente elaborati dalla Commissione Nazionale Tariffa Professionale di cui alla ex legge 146/57.
2. Di sollecitare le Commissioni specialistiche del C.N.P.I affinché individuino le attività professionali svolte con particolare riferimento a quelle riservate per legge.
3. Di coinvolgere i Collegi provinciali alla definizione dei nuovi onorari anticipando pareri e osservazioni sulle proposte in corso di definizione.
4. Di promuovere corsi e seminari formativi di pianificazione e gestione dell'incarico professionale, in grado di indirizzare gli iscritti ad una migrazione dal sistema a tariffa minima a un regime di mercato libero comunque economicamente sostenibile, avvalendosi anche delle strutture e degli organismi



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

della Categoria.

5. Di elaborare dettagliati mansionari con i quali definire i criteri minimi delle prestazioni professionali al fine di garantire la trasparenza nel rapporto con la committenza.
6. Di sottoporre ai Collegi provinciali uno schema di disciplinare d'incarico professionale per regolamentare il rapporto tra professionista e la committenza privata al fine di evitare eccessivi contenziosi legali.
7. Di promuovere un efficace confronto con gli Ordini e Collegi dell'area tecnica, al fine di individuare percorsi comuni in materia di prestazioni professionali e relativi onorari.
8. Di dare mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente Delibera.